

# INARCASSA


cassa nazionale di previdenza ed assistenza  
per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti  
ROMA - Viaalaria 229

Associazione di diritto privato ex D. Lgs. 30/6/94 n. 509

\*\*\*\*\*

## REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

IL PRESIDENTE  
DI INARCASSA



IL SEGRETARIO



DELLA ADUNANZA



# REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

## INDICE

### TITOLO I - FINALITA' E ARTICOLAZIONE

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Art. 1 - Finalità.....      | 4 |
| Art. 2 - Articolazione..... | 4 |

### TITOLO II - IL SISTEMA CONTABILE

|  |   |
|--|---|
| Art. 3 - Sistema contabile.....  | 5 |
| Art. 4 - Piano dei conti.....  | 5 |
| Art. 5 - Libro giornale.....   | 5 |
| Art. 6 - Conti di mastro.....  | 6 |
| Art. 7 - Libro degli inventari.....                                    | 6 |
| Art. 8 - Modalità di tenuta dei libri e delle scritture contabili..... | 6 |
| Art. 9 - Fase di rilevazione dei fatti gestionali.....                 | 6 |

### TITOLO III - L'INVENTARIO DEI BENI


|  |   |
|--|---|
| Art. 10 - Classificazione ed inventariazione dei beni.....             | 7 |
| Art. 11 - Inventario dei beni immobili.....                            | 7 |
| Art. 12 - Consegnatari dei beni immobili e beni mobili registrati..... | 7 |
| Art. 13 - Inventario dei beni mobili.....                              | 7 |
| Art. 14 - Consegnatari dei beni mobili.....                            | 8 |
| Art. 15 - Materiale di consumo.....                                    | 8 |
| Art. 16 - Valori mobiliari.....  | 8 |
| Art. 17 - Crediti.....   | 9 |

### TITOLO IV - LA PROGRAMMAZIONE DELLA GESTIONE

|   |    |
|---|----|
| CAPO I - PROGRAMMAZIONE.....                                    | 10 |
| Art. 18 - Principi generali.....                                | 10 |
| Art. 19 - Il bilancio di previsione.....                        | 10 |
| Art. 20 - Criteri di formazione del bilancio di previsione..... | 11 |

IL PRESIDENTE  
DI INCASSA

Caracas



DI ANARCASSA

CAPO II - CONTO ECONOMICO PREVISIONALE..... 11

Art. 21 - Conto economico previsionale..... 11

Art. 22 - Variazioni al bilancio e fondo spese impreviste..... 11

CAPO III - PREVENTIVO FINANZIARIO E PIANO DEGLI INVESTIMENTI..... 12

Art. 23 - Preventivo finanziario..... 12

Art. 24 - Piano delle fonti e degli impieghi..... 12

Art. 25 - Piano dei flussi di cassa..... 12

Art. 26 - Piano degli investimenti..... 12

TITOLO V - IL BILANCIO DI ESERCIZIO

CAPO I - PRINCIPI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO..... 14

Art. 27 - Scopo del bilancio di esercizio..... 14

Art. 28 - Approvazione del bilancio di esercizio..... 14

Art. 29 - Principi generali..... 14

Art. 30 - Principi di chiarezza, veridicit  e correttezza..... 14

Art. 31 - Principio della prudenza..... 15

Art. 32 - Principio di competenza economica..... 15

Art. 33 - Principio della costanza dei criteri di valutazione e della confrontabilit ..... 15

Art. 34 - Principio della valutazione separata delle voci..... 16

Art. 35 - Principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica..... 16

CAPO II - CRITERI DI VALUTAZIONE..... 16

Art. 36 - I criteri di valutazione del bilancio..... 16

Art. 37 - Principi di valutazione delle immobilizzazioni materiali..... 16

Art. 38 - Principi di valutazione delle immobilizzazioni immateriali..... 17

Art. 39 - Principi di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie..... 17

Art. 40 - Principi di valutazione dei crediti..... 17

Art. 41 - Principi di valutazione delle attivit  finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni..... 18

#

man

CAPO III - LA STRUTTURA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO..... 18

Art. 42 - Gli elementi del bilancio d'esercizio..... 18

Art. 43 - Stato patrimoniale..... 19

Art. 44 - Conto economico..... 19

Art. 45 - Nota integrativa..... 19

CAPO IV - GLI ALLEGATI AL BILANCIO DI ESERCIZIO E  
LA PUBBLICITA'..... 20

Art. 46 - Relazione sulla gestione..... 20

Art. 47 - Rendiconto finanziario..... 20

Art. 48 - Relazione del Collegio revisore dei conti..... 21

Art. 49 - Relazione di certificazione..... 21

Art. 50 - Pubblicità..... 21

TITOLO VI - LA GESTIONE DI CASSA

Art. 51 - Servizio di cassa..... 22

Art. 52 - Riscossioni..... 22

Art. 53 - Pagamenti..... 22

Art. 54 - Persone autorizzate alla firma..... 22

Art. 55 - Servizio di cassa interno..... 23

Art. 56 - Riscossioni per delega..... 23

Art. 57 - Verifiche di cassa..... 23

ALLEGATI

*Allegato A - schema di conto economico previsionale..... 25*

*Allegato B - schema di conto economico di esercizio..... 28*

*Allegato C - schema di stato patrimoniale di esercizio..... 31*

# TITOLO I

## FINALITA' E ARTICOLAZIONE



ASSOCIAZIONE  
DI INARCASSA

### Art. 1 - Finalità

Il Regolamento di contabilità è redatto in conformità alle norme previste per le società di capitali così come disciplinate dal titolo V del codice civile e ai principi contabili di larga accettazione, in quanto compatibili con la natura previdenziale dell'attività svolta da Inarcassa e con la disciplina dettata dal Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509.

Il fine del regolamento è quello di dettare le regole operative di contabilizzazione e di esposizione dei fatti gestionali definendone i principi contabili di riferimento e i criteri generali che devono presiedere alla formazione del bilancio di esercizio e alla corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della associazione Inarcassa.

Importanza particolare assume la rappresentazione patrimoniale che costituisce evidenza della riserva dell'Ente a fronte degli impegni per la erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali a favore degli iscritti nel rispetto delle disposizioni statutarie.

La conservazione e l'accrescimento del patrimonio costituiscono obiettivi gestionali dell'Ente strumentali al raggiungimento di livelli sempre più soddisfacenti dei servizi istituzionali.

*[Handwritten mark]*

### Art. 2 - Articolazione

Il presente regolamento si articola nei seguenti punti:

1. il sistema contabile;
2. l'inventario dei beni;
3. la programmazione della gestione;
4. il bilancio di esercizio;
5. la gestione di cassa.

*[Handwritten signature]*

## TITOLO II

## IL SISTEMA-CONTABILE

## Art. 3 - Sistema contabile

Il sistema contabile è l'insieme delle rilevazioni aventi lo scopo di misurare il risultato economico d'esercizio e la situazione patrimoniale dell'Ente.

Il sistema contabile fornisce le informazioni generali e particolari sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario della gestione.

Il sistema contabile è composto da un sistema di scritture elementari e complesse che tendono a determinare, classificare e rappresentare i dati relativi alle operazioni gestionali compiute e da compiersi, sotto il duplice aspetto finanziario ed economico; consentendo di acquisire quelle informazioni utili e necessarie per un controllo sia interno che esterno.

Il sistema contabile si avvale dei seguenti strumenti di rilevazione:

- piano dei conti;
- libro giornale;
- conti di mastro;
- libro degli inventari.

La tenuta della contabilità è compito della funzione amministrativa ad essa preposta.

## Art. 4 - Piano dei conti

Il piano dei conti è l'elenco organico e sistematico dei conti classificati in modo da renderli idonei a conseguire gli obiettivi attribuiti alla contabilità generale ed analitica ed è costituito:

- a) da un elenco di conti tra loro collegati che servono come guida nella rilevazione dei fatti gestionali;
- b) dalle note illustrative che regolano le procedure di funzionamento e il contenuto dei vari conti.

La struttura del piano dei conti è articolata in funzione della redazione del bilancio di previsione, del bilancio di esercizio e delle altre esigenze di carattere amministrativo.

L'eventuale aggiornamento di esso avviene a cura della funzione amministrativa ad essa preposta.

## Art. 5 - Libro giornale

Il libro giornale è il libro contabile nel quale vengono annotate in ordine cronologico le operazioni di gestione. Le scritture devono essere eseguite entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni.

000298

Il libro giornale prima di essere posto in uso deve essere soggetto a bollatura. La bollatura deve essere effettuata da un pubblico ufficiale o dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

DI INARCASSA

Art. 6 - Conti di mastro

Sui conti mastro, predisposti sulla base del piano dei conti, sono riportati in ordine sistematico le operazioni che sul giornale sono elencate in ordine cronologico.

Art. 7 - Libro degli inventari

Nel libro degli inventari vengono annotati analiticamente tutte le attività e le passività dell'Ente.

Esso pertanto consente di conoscere in un determinato momento la composizione del patrimonio di Inarcassa sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.

Per i criteri di inventariazione, valutazione e conservazione dell'integrità economica degli elementi patrimoniali si fa riferimento alle norme del codice civile e, per quanto in esse non previsto, ai principi contabili di larga accettazione.

Il libro degli inventari deve essere redatto all'inizio dell'esercizio e successivamente ogni anno e si chiude con il bilancio di esercizio.

Il libro degli inventari prima di essere posto in uso deve essere soggetto a bollatura da parte di un pubblico ufficiale o del Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8 - Modalità di tenuta dei libri e delle scritture contabili

Tutte le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non si possono fare abrasioni e, se necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Art. 9 - Fase di rilevazione dei fatti gestionali

I fatti gestionali che procurano all'ente una entrata o una uscita sono rispettivamente accertati e autorizzati in base alle competenze stabilite dall'Ordinamento interno adottato dal Consiglio di amministrazione con propria delibera.

Il principio che informa la rilevazione e la rappresentazione dei componenti positivi e negativi di reddito è quello della competenza economica.

I proventi e i costi concorrono pertanto alla formazione del reddito di esercizio nel periodo in cui si manifestano, indipendentemente dal momento del pagamento o dell'incasso.

## TITOLO III

## L'INVENTARIO DEI BENI



## Art. 10 - Classificazione ed inventariazione dei beni

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni immobili e mobili, da attività finanziarie e diritti di godimento in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

Al termine di ogni esercizio deve redigersi un inventario da cui risultino analiticamente classificati i beni dell'Ente.

Le variazioni inventariali dell'anno devono essere comunicate dai consegnatari responsabili, entro 60 giorni dalle variazioni stesse, alla funzione amministrativa per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture.

## Art. 11 - Inventario dei beni immobili e dei beni mobili registrati

L'inventario dei beni immobili devono evidenziare:

- a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati;
- b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali, la rendita imponibile;
- c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
- d) il costo d'acquisto e gli eventuali oneri incrementativi;
- e) le svalutazioni, le rivalutazioni, le quote di ammortamento di competenza del periodo e quelle complessivamente costituite alla data di chiusura dell'esercizio;
- g) il valore contabile alla fine dell'esercizio.

## Art. 12 - Consegnatario dei beni immobili e beni mobili registrati

I beni immobili e i beni mobili registrati sono affidati alla funzione responsabile del patrimonio la quale provvede alla gestione amministrativa e a preservare lo stato d'uso dei beni stessi. Nell'ambito della suddetta funzione vengono individuati i consegnatari responsabili dei beni con provvedimento del Direttore generale, i quali in relazione alle competenze attribuite, sono responsabili dei danni che possano derivare all'Ente dalla loro azione od omissione.

## Art. 13 - Inventario dei beni mobili

L'inventario dei beni mobili deve evidenziare:

- a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
- b) il titolo di appartenenza (proprietà, leasing, uso, ecc.);
- c) il luogo cui si trovano (sede o periferia);
- d) la quantità o il numero;

IL PRESIDENTE  
D. INARCASSA

- e) il costo di acquisto;
- f) le svalutazioni, le rivalutazioni, le quote di ammortamento di competenza del periodo e quelle complessivamente costituite alla data di chiusura dell'esercizio;
- g) il valore contabile alla fine dell'esercizio.

La cancellazione dei beni mobili dagli inventari e dai registri contabili per perdita, cessazione o per altri motivi è disposta con provvedimento del Direttore Generale in base alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 14 - Consegnatario dei beni mobili

I beni mobili, esclusi i materiali di consumo e di cancelleria, sono dati in consegna al responsabile della funzione patrimonio o ad uno o più funzionari nominati con provvedimento del Direttore generale.

Art. 15 - Materiale di consumo

La funzione patrimonio provvede, a mezzo di un consegnatario incaricato, alla tenuta di idonea rilevazione degli oggetti di cancelleria, stampati, supporti elettronici ed altri materiali di consumo.

Il carico di detto materiale avviene sulla base delle note di consegna dei fornitori.

Lo scarico per il fabbisogno delle singole aree operative viene effettuato mediante richiesta dei relativi responsabili.

Art. 16 - Valori mobiliari

L'inventario dei valori mobiliari deve riportare, per ogni singolo titolo in portafoglio e categoria di bene le seguenti informazioni:

- a) natura del titolo;
- b) il luogo di deposito
- c) la data di emissione;
- d) la scadenza;
- e) il taglio;
- f) il valore nominale;
- g) costo di acquisto;
- h) il valore di mercato alla data di chiusura dell'esercizio
- i) la destinazione economica (attivo immobilizzato o circolante);
- j) le svalutazioni e le rivalutazioni di competenza del periodo e quelle complessivamente costituite alla data di chiusura dell'esercizio.

Contabile

Art. 17 - Crediti

Il sistema contabile deve fornire uno o più partitari analitici dei crediti nei quali questi ultimi vengono distintamente classificati per causale di provenienza, anno di formazione e per soggetto.

IL PRESIDENTE  
DI INARCASSA

SECRETARIO

## TITOLO IV

## LA PROGRAMMAZIONE DELLA GESTIONE

## CAPO I

## PROGRAMMAZIONE

## Art. 18 - Principi generali

La gestione dell'Ente è improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

La programmazione definisce gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere a breve, assumendo come vincolanti gli obiettivi istituzionali, garantendo l'equilibrio economico-finanziario della gestione in conformità a quanto disposto dall'art. 2 del Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509.

L'ambito temporale di applicazione è l'anno coincidente con l'esercizio contabile che decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

La programmazione trova espressione nel bilancio di previsione redatto in conformità alle norme civilistiche, statutarie e dei regolamenti.

## Art. 19 - Il bilancio di previsione

Il Consiglio di amministrazione forma il progetto del bilancio di previsione, articolando le diverse aree di intervento.

Il bilancio di previsione è costituito:

1. dal conto economico previsionale;
2. dal preventivo finanziario articolato in:
  - piano delle fonti e degli impieghi
  - piano dei flussi di cassa
3. dal piano degli investimenti.

Il bilancio di previsione deve essere corredato:

- a) dalla relazione del Consiglio di amministrazione in cui devono essere illustrati i programmi di attività espressi in termini economico-finanziari, i criteri in base ai quali sono determinate le previsioni di bilancio, nonché i criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti;
- b) dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti nella quale devono essere espresse valutazioni sul contenuto del bilancio e sull'attendibilità dei proventi e sulla congruità dei costi previsti;
- c) da un organigramma del personale, che deve comprendere la consistenza numerica e i ruoli professionali delle unità previste in servizio;
- d) da tutte le altre informazioni ed elaborati contabili atti a conferire maggiore chiarezza alle poste del bilancio di previsione.



Art. 20 - Criteri di formazione del bilancio di previsione

In funzione degli obiettivi generali dell'Ente e delle risorse disponibili, vengono fissati i criteri di massima e le regole a cui i responsabili delle aree operative devono attenersi per la compilazione delle previsioni.

Entro il 15 settembre di ciascun anno i responsabili delle aree operative devono trasmettere le previsioni alla funzione amministrativa per la elaborazione del bilancio preventivo.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio di amministrazione forma il progetto del bilancio di previsione.

Entro il 30 novembre il Consiglio di amministrazione sottopone il bilancio di previsione all'approvazione del Comitato nazionale dei delegati.

Il bilancio di previsione una volta approvato diventa il piano operativo per l'esercizio di riferimento.

Quando l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, si procede mediante la gestione provvisoria del bilancio formato dal Consiglio di amministrazione fino ad avvenuta approvazione, limitatamente ad un dodicesimo della spesa complessivamente prevista, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di pagamento frazionabili in dodicesimi.

CAPO II

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

Art. 21 - Conto economico previsionale

Il conto economico previsionale accoglie le previsioni dei proventi e dei costi di tutte le aree operative.

Esso si concretizza in un documento che, in analogia con il conto economico di esercizio, è strutturato per voci di proventi e di costi classificati per natura economica.

Il conto economico previsionale costituisce il documento autorizzativo della spesa nei limiti degli stanziamenti approvati.

Art. 22 - Variazioni al bilancio e fondo spese impreviste

Le variazioni di stanziamento alle poste iscritte nel conto economico previsionale devono essere approvate dal Comitato nazionale dei delegati, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Nel conto economico previsionale potrà a titolo prudenziale essere iscritto un fondo per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che possono verificarsi

IL PRESIDENTE  
DI INARCASSA

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

durante l'esercizio, il cui ammontare non potrà comunque superare il tre per cento del totale delle spese ordinarie correnti.

L'utilizzo del fondo è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Le variazioni al bilancio riguardanti spese obbligatorie di natura istituzionale e fiscale possono essere autorizzate direttamente dal Consiglio di amministrazione indipendentemente dalla loro entità.

### CAPO III

#### PREVENTIVO FINANZIARIO E PIANO DEGLI INVESTIMENTI

##### Art. 23 - Preventivo finanziario

Il preventivo finanziario traduce, in termini di entrate e di uscite monetarie, l'attività programmata nel conto economico previsionale ed esplicita gli obiettivi della gestione investimenti.

Al preventivo finanziario si legano due tipi di previsioni, quelle delle fonti e degli impieghi e quelle dei flussi di cassa.

##### Art. 24 - Piano delle fonti e degli impieghi

Il piano delle fonti e degli impieghi verifica la fattibilità finanziaria complessiva della programmazione operativa.

Il piano deve individuare tutti gli impieghi che si prevede di realizzare nell'anno per investimenti e per spese correnti, indicando le fonti di finanziamento sia interne sia esterne.

##### Art. 25 - Piano dei flussi di cassa

Il piano dei flussi di cassa analizza le entrate e le uscite monetarie previste per l'esercizio oggetto di programmazione.

Il piano deve garantire l'equilibrio monetario complessivo della gestione.

##### Art. 26 - Piano degli investimenti

Per i fondi disponibili di cui all'art. 5 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione predispone il piano degli investimenti dell'esercizio. Tale piano è determinato sulla base del risultato previsto della gestione corrente e delle disponibilità nette della gestione investimenti.

IL PRESIDENTE  
DI INARCASSA

IL SEGRETARIO

DELLA ADUNANZA

Il risultato previsto della gestione corrente è determinato escludendo dal risultato economico dell'esercizio i proventi e i costi che non generano movimenti finanziari (ammortamenti, accantonamenti per rischi ed oneri, svalutazioni, rivalutazioni).

Le disponibilità nette della gestione investimenti scaturiscono dalla somma algebrica dei disinvestimenti che si prevede di realizzare e dei finanziamenti che si prevede di accendere ed estinguere nel periodo oggetto di programmazione.

Il piano deve fornire i criteri di individuazione e ripartizione del rischio adottati nella scelta degli investimenti di natura immobiliare e finanziaria.

Tale piano deve essere proposto per l'approvazione al Comitato nazionale dei delegati nella stessa sessione che approva il bilancio di previsione.

Ove nel corso dell'esercizio risultassero maggiori proventi e/o minori spese rispetto a quelle previste in grado di far presumere fondatamente un aumento dell'avanzo corrente a fine periodo, il Consiglio di amministrazione è autorizzato ad attuare investimenti aggiuntivi nella stessa percentuale di ripartizione degli impieghi approvata dal Comitato nazionale dei delegati, ovvero in maggiori investimenti di natura mobiliare.

Gli impieghi delle temporanee eccedenze di liquidità dell'esercizio in strumenti finanziari a breve esulano dal piano degli investimenti concepito nel presente articolo e sono effettuati senza vincoli programmatici dall'organo statutariamente proposto.

IL PRESIDENTE  
DI NARCASSA

R.

Antonio

## TITOLO V

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO

## CAPO I

## PRINCIPI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

## Art. 27 - Scopo del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio costituisce lo strumento informativo-gestionale dell'Ente ed è redatto secondo i principi enunciati nel seguente regolamento.

Esso fornisce una periodica conoscenza, secondo corretti principi contabili, del risultato economico dell'esercizio, ivi inclusa una chiara dimostrazione dei relativi componenti economici positivi e negativi e della situazione patrimoniale e finanziaria.

Il bilancio fornisce, inoltre, informazioni di carattere finanziario espresse in modo da evidenziare le fonti di finanziamento ed i relativi impieghi ed il loro confronto con le correlate previsioni finanziarie.

## Art. 28 - Approvazione del bilancio di esercizio

Entro il 30 aprile di ciascun anno la bozza del bilancio di esercizio elaborata dalla funzione amministrativa viene sottoposta al Consiglio di amministrazione.

Entro il 31 maggio di ciascun anno il Consiglio di amministrazione forma il bilancio di esercizio che viene messo a disposizione degli organi di controllo almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione del Comitato nazionale dei delegati.

Entro il 30 giugno di ciascun anno il Comitato nazionale dei delegati approva il bilancio di esercizio.

## Art. 29 - Principi generali

Il bilancio di esercizio deve essere redatto nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2423 e 2423 bis codice civile e, qualora non codificati, si dovrà fare riferimento ai principi contabili elaborati dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

## Art. 30 - Principi di chiarezza, veridicità e correttezza

Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Associazione e il risultato economico d'esercizio.

E' fatto obbligo di fornire le informazioni complementari necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta se quelle richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti.



Art. 31 - Principio della prudenza

La valutazione delle voci del Bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Tutti i componenti negativi di reddito, compresi quelli presunti o probabili, devono essere iscritti in bilancio anche se non definitivamente sostenuti, secondo valutazioni ragionevolmente fondate, mentre non concorrono alla formazione del risultato di esercizio i profitti attesi.

Art. 32 - Principio di competenza economica

Gli effetti delle operazioni e degli eventi di gestione devono essere attribuiti all'esercizio al quale competono economicamente e non a quello in cui si concretizzano i connessi pagamenti ed incassi.

Dai principi contabili si ricavano le seguenti indicazioni:

- le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, mobili ed immobili, sono normalmente di competenza dell'esercizio in cui è stato fornito il servizio o è avvenuto lo scambio. Tale momento è, di regola, e in via convenzionale, individuato per i beni mobili in quello di spedizione, per i beni immobili in quello della stipula del contratto, per le prestazioni di servizio in quello in cui il servizio è concluso.
- i costi, siano essi certi o presunti, correlabili a proventi sono di competenza dell'esercizio in cui producono la propria utilità economica;
- i costi non correlabili a proventi o che siano divenuti tali per il venir meno della loro utilità futura sono di competenza dell'esercizio in cui si manifestano.

Art. 33 - Principio della costanza dei criteri di valutazione e della confrontabilità

La valutazione delle voci deve essere fatta nel rispetto dei criteri valutativi di un'azienda in funzionamento, considerando che il periodo amministrativo cui il bilancio si riferisce è solo una frazione della vita dell'Ente.

I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro salvo deroghe consentite in casi eccezionali; in tal caso si ha l'obbligo di fornire la motivazione nella nota integrativa e di indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Le voci del bilancio di esercizio devono essere comparate con quelle corrispondenti del bilancio del precedente esercizio. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

IL PRESIDENTE  
DI INARCASSA

IL SEGRETARIO

LELLA ADUNANZA



Art. 34 - Principio della valutazione separata delle voci

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.

Non si possono effettuare compensazioni tra perdite presunte relative a taluni elementi patrimoniali, di cui è obbligatoria l'iscrizione, ed utili sperati di altre poste patrimoniali la cui imputazione non è consentita.

Art. 35 - Principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica

Le operazioni devono essere rappresentate privilegiando la sostanza economica sulla forma giuridica.

Tale principio nel privilegiare la sostanza sulla forma e nel dare la prevalenza al momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione consente il rispetto del principio fondamentale del quadro fedele.

CAPO II

CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 36 - I criteri di valutazione del bilancio

Nella redazione del bilancio devono essere rispettate le regole previste dall'art. 2426 codice civile; in mancanza occorre far riferimento ai principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Il sistema delle valutazioni di cui al predetto art. 2426 c.c. è fondato sul costo storico ad eccezione dei crediti per i quali è statuito il criterio del presumibile valore di realizzo.

Art. 37 - Principi di valutazione delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali quali gli immobili, i beni mobili di qualsiasi natura e genere, le attrezzature, gli automezzi, debbono essere iscritti in bilancio in base al costo d'acquisto.

La determinazione del costo di acquisto deve essere effettuata sulla base della documentazione rilasciata dal cedente il bene ovvero dal fornitore dei beni stessi.

Il costo di acquisto non può includere gli oneri finanziari direttamente riferibili all'acquisto che andranno imputati come oneri dell'esercizio, mentre deve includere i costi accessori da individuarsi in quelli direttamente riferibili al bene acquistato.

IL PRESIDENTE  
DI INARCASSA

*[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO


*[Handwritten signature]*

IL PRESIDENTE  
DELLA ADUNANZA

*[Handwritten signature]*

Il valore determinato in base al criterio del costo deve essere modificato ogni qualvolta, a seguito del verificarsi di eventi eccezionali, esso non è più idoneo a fornire una rappresentazione di bilancio veritiera e corretta.

Il costo delle immobilizzazioni materiali deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento devono essere motivate nella nota integrativa.



Art. 38 - Principi di valutazione delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali quali i costi relativi ad utilizzazione pluriennale e i beni immateriali devono essere iscritti in bilancio in base al costo di acquisto la cui utilità sia agevolmente determinabile e correlabile.

La determinazione del periodo di ammortamento è stabilita in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica; in ogni caso la durata dell'ammortamento non può superare i cinque anni.

Art. 39 - Principi di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in imprese collegate e controllate devono essere iscritte in bilancio in base al costo di acquisizione. Esso può essere modificato solo nel caso in cui aumenti la partecipazione a seguito di acquisizione a titolo oneroso di nuove azioni o quote ovvero quando la partecipazione si svaluti in conseguenza del verificarsi di perdite durature nell'impresa partecipata.

In alternativa le partecipazioni in società controllate o collegate potranno essere iscritte in bilancio in base al criterio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Per gli altri titoli, la valutazione deve essere effettuata al costo di acquisizione che deve essere mantenuta anche se superiore a quella desumibile dal mercato, a meno che non si rilevino perdite durature di valore, nel quale caso il valore del costo deve essere adeguatamente svalutato. Tale svalutazione non può, però, essere mantenuta se negli esercizi successivi ne vengono meno i motivi.

Art. 40 - Principi di valutazione dei crediti

I crediti, immobilizzati o disponibili, devono essere valutati secondo il presunto valore di realizzazione.

I crediti pecuniarî certi nell'esistenza e nell'importo, di esito sicuro ed a breve scadenza, saranno valutati al valore nominale (depositi e c/c bancari e postali).

I crediti di dubbia esazione devono essere svalutati in modo tale da poter determinare l'importo stimabile che si ritiene di poter incassare alla normale scadenza.

I crediti ritenuti completamente inesigibili dovranno essere integralmente svalutati. In tal caso dovranno essere precisate le motivazioni nella nota integrativa.

IL PRESIDENTE  
DI INARCASSA

FR

DELLA ADUNANZA

I crediti sono inesigibili quando, sono state esperite infruttuosamente tutte le azioni di recupero, anche legali, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.

La eliminazione dei crediti dalla contabilità deve formare oggetto di apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 41 - Principi di valutazione delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto ovvero al valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

### CAPO III

#### LA STRUTTURA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 42 - Gli elementi del bilancio d'esercizio

Il bilancio di esercizio, redatto in conformità delle disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili di larga accettazione, è composto dai seguenti documenti:

- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Nota integrativa.

I documenti di cui al comma precedente, devono essere corredati da una relazione sulla gestione, predisposta dal Consiglio di amministrazione, che riferisca sulla situazione e sull'andamento della gestione dell'Associazione, sia sotto l'aspetto dei risultati raggiunti sia sotto l'aspetto programmatico.

Dovranno inoltre essere allegati:

- la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- la relazione di certificazione dei Revisori contabili di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 30/6/94 n. 509;
- il rendiconto finanziario;
- altri documenti utili e necessari a fornire tutte quelle informazioni per una migliore intelligibilità del bilancio.

IL PRESIDENTE  
DI INARCASSA

IL SEGRETARIO

DELLA ADUNANZA

Art. 43 - Stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale mette in evidenza la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi esistente al termine dell'esercizio.

Lo stato patrimoniale deve essere redatto a sezioni divise e contrapposte, in conformità a quanto previsto dall'art. 2424 codice civile.

Le voci contenute nello schema possono essere adattate in conformità alle esigenze dell'Ente, ai sensi dell'art. 2423 ter codice civile.

L'importo di ciascuna voce dello stato patrimoniale deve essere confrontato con il relativo importo dell'esercizio precedente.

In calce allo stato patrimoniale devono essere indicate le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali e indicando separatamente per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate. Devono risultare inoltre gli altri conti d'ordine.

Sono vietate le compensazioni di partite dell'attivo con partite del passivo.

Art. 44 - Conto economico

Il conto economico evidenzia il processo di formazione del risultato economico di esercizio.

Il conto economico deve essere redatto in forma scalare, in conformità a quanto previsto dall'art. 2425 codice civile, con i proventi e costi classificati per natura economica.

Le voci contenute nello schema possono essere adattate in conformità alle esigenze dell'Ente, ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile.

Il conto economico pone all'fronto i valori dell'esercizio corrente con i valori dell'esercizio precedente.

Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi di reddito.

Art. 45 - Nota integrativa

La nota integrativa redatta in conformità all'art. 2427 codice civile, svolge una funzione esplicativa e di analisi dei dati contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico; contiene le informazioni relative ai criteri seguiti nella redazione del bilancio di esercizio ed è parte integrante del bilancio di esercizio.

IL PRESIDENTE  
DI INCARICATA

*[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

DELLA ADUNANZA

*[Handwritten signature]*

## CAPO IV

## GLI ALLEGATI AL BILANCIO DI ESERCIZIO E LA PUBBLICITA'

## Art. 46 - Relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione è il documento che il Consiglio di amministrazione deve redigere a corredo del bilancio di esercizio.

La redazione e il contenuto della relazione sulla gestione è disciplinata dall'art. 2428 codice civile.

Scopo della relazione sulla gestione è quello di informare gli associati dell'Ente ed i terzi in genere sull'andamento della gestione dell'esercizio e di evidenziare i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del bilancio.

La relazione deve fornire notizie precise ed esaurienti sulla gestione, sia nel suo complesso che nei vari settori in cui l'Ente ha operato, con specifico riguardo:

- ai costi, ai ricavi e agli investimenti effettuati rispetto a quelli programmati;
- alla dinamica del fabbisogno finanziario dell'Ente e agli eventuali scostamenti dai valori programmati;
- all'andamento di proventi contributivi, della spesa previdenziale e del rapporto tra iscritti e pensionati.


## Art. 47 - Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario è un documento di corredo della nota integrativa, che ha lo scopo di riassumere:

- l'attività di finanziamento interno ed esterno della gestione;
- l'attività di investimento;
- le correlazioni che esistono tra le fonti di finanziamento e gli investimenti effettuati;
- le variazioni delle risorse finanziarie determinate dall'attività dell'Ente nell'esercizio;
- le variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria dell'Ente avvenuta nell'esercizio;

Il rendiconto finanziario si compone dei seguenti due documenti:

- 1) il rendiconto delle fonti e degli impieghi nel quale vengono evidenziate le entrate e le uscite finanziarie originate dalle sole operazioni di competenza raffrontate con i corrispondenti flussi previsionali dell'esercizio.
- 2) il rendiconto dei flussi di cassa nel quale vengono evidenziate le entrate e le uscite di cassa originate da tutte le operazioni di gestione di competenza dell'esercizio e degli esercizi pregressi, raffrontate con i corrispondenti flussi previsionali.



IL PRESIDENTE  
DI INARCASSA

Art. 48 - Relazione del Collegio dei revisori dei conti

La relazione del Collegio dei revisori dei conti deve essere redatta in conformità dell'art. 2429 del codice civile, a corredo del bilancio di esercizio.

Attraverso il documento, il Collegio sindacale riferisce dei risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilità ed espone le proprie osservazioni in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Il Collegio deve attestare se le valutazioni sono fatte in conformità alla legge e se la gestione si è svolta secondo criteri di economicità.

Art. 49 - Relazione di certificazione

In conformità all'art. 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, al bilancio di esercizio è allegata una relazione di certificazione redatta dai soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

IL PRESIDENTE

Art. 50 - Pubblicità

Il bilancio di previsione, nonché le relative note di variazione, ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi entro dieci giorni dalla loro deliberazione ai Ministeri vigilanti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale ed alla Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

## TITOLO VI

### LA GESTIONE DI CASSA

#### Art. 51 - Servizio di cassa

IL servizio di cassa è affidato in base ad apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad uno o più istituti di credito.

Il servizio è aggiudicato dopo aver esperito accurate indagini di mercato per acquisire le migliori condizioni.

Per l'espletamento di particolari attività l'Ente può avvalersi dei servizi postali e di altri istituti bancari.

#### Art. 52 - Riscossioni

Le riscossioni sono effettuate dall'istituto di credito incaricato nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo precedente.

L'istituto di credito provvede a trasmettere gli elenchi degli incassi per i successivi adempimenti di competenza dell'Ente.

L'elenco deve contenere l'esatta indicazione dell'importo incassato e del soggetto debitore.

#### Art. 53 - Pagamenti

I pagamenti sono disposti dall'Ente sulla base di ordinativi ed eseguiti dall'istituto di credito incaricato nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 51.

Le modalità di estinzione degli ordinativi sono:

- accreditamento in c/c bancario o postale;
- assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore;
- disposizione postale;
- rimessa diretta;
- altre forme preventivamente concordate con il beneficiario della somma.

La funzione amministrativa dispone i pagamenti conformemente alle indicazioni dei responsabili dei vari uffici, nel rispetto delle condizioni contrattuali pattuite e entro i limiti delle preventivate autorizzazioni di spesa.

#### Art. 54 - Persone autorizzate alla firma

Gli ordinativi di pagamento devono contenere la firma del Direttore generale o di un suo delegato, congiuntamente a quella del responsabile della funzione amministrativa o di un suo delegato.

Gli ordinativi di pagamento possono essere effettuati anche con titoli informatici nel rispetto delle disposizioni vigenti.



Art. 55 - Servizio di cassa interno

Per esigenze di funzionamento è istituito un servizio di cassa interno per il sostenimento di piccole spese il cui importo unitario non può superare un milione di lire. Tale importo potrà essere adeguato con delibera del Consiglio di amministrazione.

L'incarico di cassiere è conferito dal Direttore generale.

Il cassiere è dotato di un fondo di lire cinquanta milioni che potrà essere modificato in relazione alle esigenze dell'Ente con delibera del Consiglio di amministrazione.

Il fondo viene reintegrato durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

Tutti i movimenti di cassa sono registrati nella prima nota di cassa che ha funzionamento giornaliero.

Il cassiere responsabile del servizio di cassa interno è tenuto alla verifica e quadratura giornaliera.

Il cassiere è soggetto al controllo del responsabile della funzione amministrativa.

Art. 56 - Riscossioni per delega

Il cassiere può essere delegato a riscuotere e a dare quietanza degli stipendi e delle altre competenze dovute ai dipendenti dell'Ente e da pagarsi a mezzo di assegni circolari non trasferibili ovvero in contanti quando l'emissione dei predetti assegni non sia possibile, evidenziando nella prima nota le relative operazioni di riscossione e di pagamento.

Art. 57 - Verifiche di cassa

Il Collegio dei revisori dei conti effettua verifiche di cassa sui valori e sulle scritture contabili effettuate sulla scorta dei dati forniti dagli istituti di credito cassieri e dal cassiere interno.

Le verifiche potranno essere effettuate in qualsiasi momento, almeno una volta ogni trimestre.

IL PRESIDENTE  
DI INARCASSA

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*


DI INARCIASSA  
*Andru*

*R*

*Kubois*

ALLEGATI

## CONTO ECONOMICO PREVISIONALE



DI INCASSO

7

A

| codice            | descrizione  | esercizio<br>x | esercizio<br>x+1 | Variazione<br>+/- |
|-------------------|--|----------------|------------------|-------------------|
| A)                | PROVENTI DEL SERVIZIO  |                |                  |                   |
| A) - 1)           | <i>Contributi:</i>   |                |                  |                   |
| A) - 1) - a)      | Contributi soggettivi  |                |                  |                   |
| A) - 1) - b)      | Contributi integrativi   |                |                  |                   |
| A) - 1) - c)      | Contributi specifiche gestioni   |                |                  |                   |
| A) - 1) - d)      | Altri contributi   |                |                  |                   |
| A) - 5)           | <i>Proventi accessori:</i>   |                |                  |                   |
| A) - 5) - a)      | Canoni di locazione immobili   |                |                  |                   |
| A) - 5) - b)      | Proventi diversi   |                |                  |                   |
|                   | Totale   |                |                  |                   |
| B)                | COSTI DEL SERVIZIO   |                |                  |                   |
| B) - 6)           | <i>Per materiali di consumo</i>  |                |                  |                   |
| B) - 7)           | <i>Per servizi:</i>  |                |                  |                   |
| B) - 7) - a)      | <i>Prestazioni istituzionali:</i>  |                |                  |                   |
| B) - 7) - a) - 1) | prestazioni previdenziali  |                |                  |                   |
| B) - 7) - a) - 2) | prestazioni assistenziali  |                |                  |                   |
| B) - 7) - a) - 3) | rimborsi agli iscritti   |                |                  |                   |
| B) - 7) - a) - 4) | altre prestazioni istituzionali  |                |                  |                   |
| B) - 7) - b)      | Servizi diversi  |                |                  |                   |
| B) - 8)           | <i>Per godimento di beni di terzi</i>  |                |                  |                   |
| B) - 9)           | <i>Per il personale:</i>   |                |                  |                   |
| B) - 9) - a)      | Salari e stipendi  |                |                  |                   |
| B) - 9) - b)      | Oneri sociali  |                |                  |                   |
| B) - 9) - c)      | Trattamento di fine rapporto   |                |                  |                   |
| B) - 9) - d)      | Trattamento di quiescenza e<br>obblighi simili   |                |                  |                   |
| B) - 9) - e)      | Altri costi  |                |                  |                   |
| B) - 10)          | <i>Ammortamenti e svalutazioni:</i>  |                |                  |                   |
| B) - 10) - a)     | Ammortamento delle<br>immobilizzazioni immateriali   |                |                  |                   |
| B) - 10) - b)     | Ammortamento delle<br>immobilizzazioni materiali   |                |                  |                   |
| B) - 10) - c)     | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  |                |                  |                   |
| B) - 10) - d)     | Svalutazione dei crediti compresi<br>nell'attivo circolante e delle<br>disponibilità liquide |                |                  |                   |

IL PRESIDENTE  
DI INCASSA

CONSIGLIERE

DELLA  
ASUNANZIA

| codice        | descrizione  | esercizio<br>x | esercizio<br>x+1 | variazione |
|---------------|--|----------------|------------------|------------|
| B) - 12)      | Accantonamenti per rischi  |                |                  |            |
| B) - 13)      | Altri accantonamenti   |                |                  |            |
| B) - 14)      | Oneri diversi di gestione  |                |                  |            |
|               | Fondo spese Impreviste   |                |                  |            |
|               | Totale   |                |                  |            |
|               | DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI<br>DEL SERVIZIO (A - B)                              |                |                  |            |
| C)            | PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   |                |                  |            |
| C) - 15)      | Proventi da partecipazioni:  |                |                  |            |
| C) - 15) - a) | Da imprese controllate   |                |                  |            |
| C) - 15) - b) | Da imprese collegate   |                |                  |            |
| C) - 15) - c) | Altri proventi da partecipazioni   |                |                  |            |
| C) - 16)      | Altri proventi finanziari:   |                |                  |            |
| C) - 16) - a) | Da crediti iscritti nelle<br>immobilizzazioni  |                |                  |            |
| C) - 16) - b) | Da titoli iscritti nelle<br>immobilizzazioni che non<br>costituiscono partecipazioni |                |                  |            |
| C) - 16) - c) | Da titoli iscritti nell'attivo circolante<br>che non costituiscono<br>partecipazioni |                |                  |            |
| C) - 16) - d) | Proventi diversi dai precedenti  |                |                  |            |
| C) - 17)      | Interessi ed altri oneri finanziari:   |                |                  |            |
| C) - 17) - a) | Da imprese controllate   |                |                  |            |
| C) - 17) - b) | Da imprese collegate   |                |                  |            |
| C) - 17) - c) | Altri interessi ed oneri   |                |                  |            |
|               | Totale (15+16-17)  |                |                  |            |
| D)            | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'<br>FINANZIARIE                                     |                |                  |            |
| D) - 18)      | Rivalutazioni:   |                |                  |            |
| D) - 18) - a) | Di partecipazioni  |                |                  |            |
| D) - 18) - b) | Di immobilizzazioni finanziarie che<br>non costituiscono partecipazioni              |                |                  |            |
| D) - 18) - c) | Di titoli iscritti nell'attivo circolante che<br>non costituiscono partecipazioni    |                |                  |            |
| D) - 19)      | Svalutazioni:  |                |                  |            |
| D) - 19) - a) | Di partecipazioni  |                |                  |            |
| D) - 19) - b) | Di immobilizzazioni finanziarie che<br>non costituiscono partecipazioni              |                |                  |            |
| D) - 19) - c) | Di titoli iscritti nell'attivo circolante che<br>non costituiscono partecipazioni    |                |                  |            |
|               | Totale delle rettifiche (18-19)  |                |                  |            |

IL PRESIDENTE  
DI NARCASSA

| codice          | descrizione                              | esercizio<br>x | esercizio<br>x+1 | variazione<br>+/- |
|-----------------|--|----------------|------------------|-------------------|
| E)              | PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI           |                |                  |                   |
| E) - 20) -      | <i>Proventi:</i>                         |                |                  |                   |
| E) - 20) - a) - | Plusvalenze                              |                |                  |                   |
| E) - 20) - b)   | Sopravvenienze attive                    |                |                  |                   |
| E) - 20) - c)   | Diversi                                  |                |                  |                   |
| E) - 21)        | <i>Oneri:</i>                            |                |                  |                   |
| E) - 21 - a)    | Minusvalenze                             |                |                  |                   |
| E) - 21 - b)    | Sopravvenienze passive                   |                |                  |                   |
| E) - 21 - c)    | Diversi                                  |                |                  |                   |
|                 | Totale partite straordinarie (20-21)     |                |                  |                   |
|                 | <i>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</i>     |                |                  |                   |
| F)              | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO                   |                |                  |                   |
|                 | AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO<br>PREVISTO |                |                  |                   |

IL SEGRETARIO

DELLA ADUNANZA

## CONTO ECONOMICO DI ESERCIZIO

| codice            | descrizione  | esercizio<br>x | esercizio<br>x+1 | variazione<br>+/- |
|-------------------|--|----------------|------------------|-------------------|
| A)                | PROVENTI DEL SERVIZIO  |                |                  |                   |
| A) - 1)           | <i>Contributi:</i>   |                |                  |                   |
| A) - 1) - a)      | Contributi soggettivi  |                |                  |                   |
| A) - 1) - b)      | Contributi integrativi   |                |                  |                   |
| A) - 1) - c)      | Contributi specifiche gestioni   |                |                  |                   |
| A) - 1) - d)      | Altri contributi   |                |                  |                   |
| A) - 5)           | <i>Proventi accessori:</i>   |                |                  |                   |
| A) - 5) - a)      | Canoni di locazione immobili   |                |                  |                   |
| A) - 5) - b)      | Proventi diversi   |                |                  |                   |
|                   | Totale   |                |                  |                   |
| B)                | COSTI DEL SERVIZIO   |                |                  |                   |
| B) - 6)           | <i>Per materiali di consumo</i>  |                |                  |                   |
| B) - 7)           | <i>Per servizi:</i>  |                |                  |                   |
| B) - 7) - a)      | Prestazioni istituzionali:   |                |                  |                   |
| B) - 7) - a) - 1) | prestazioni previdenziali  |                |                  |                   |
| B) - 7) - a) - 2) | prestazioni assistenziali  |                |                  |                   |
| B) - 7) - a) - 3) | rimborsi agli iscritti   |                |                  |                   |
| B) - 7) - a) - 4) | altre prestazioni istituzionali  |                |                  |                   |
| B) - 7) - b)      | Servizi diversi  |                |                  |                   |
| B) - 8)           | <i>Per godimento di beni di terzi</i>  |                |                  |                   |
| B) - 9)           | <i>Per il personale:</i>   |                |                  |                   |
| B) - 9) - a)      | Salari e stipendi  |                |                  |                   |
| B) - 9) - b)      | Oneri sociali  |                |                  |                   |
| B) - 9) - c)      | Trattamento di fine rapporto   |                |                  |                   |
| B) - 9) - d)      | Trattamento di quiescenza e obblighi simili  |                |                  |                   |
| B) - 9) - e)      | Altri costi  |                |                  |                   |
| B) - 10)          | <i>Ammortamenti e svalutazioni:</i>  |                |                  |                   |
| B) - 10) - a)     | Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  |                |                  |                   |
| B) - 10) - b)     | Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  |                |                  |                   |
| B) - 10) - c)     | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  |                |                  |                   |
| B) - 10) - d)     | Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide |                |                  |                   |

IL PRESIDENTE  
DI INCARICA

IL SEGRETARIO

DELLA SIPINANZA

DI INARCASSA

h


tenuta

| codice        | descrizione  | esercizio<br>x | esercizio<br>x+1 | variazione<br>+/- |
|---------------|--|----------------|------------------|-------------------|
| B) - 12)      | Accantonamenti per rischi  |                |                  |                   |
| B) - 13)      | Altri accantonamenti   |                |                  |                   |
| B) - 14)      | Oneri diversi di gestione  |                |                  |                   |
|               | Totale   |                |                  |                   |
|               | DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI DEL SERVIZIO (A - B)                           |                |                  |                   |
| C)            | PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   |                |                  |                   |
| C) - 15)      | Proventi da partecipazioni:  |                |                  |                   |
| C) - 15) - a) | Da imprese controllate   |                |                  |                   |
| C) - 15) - b) | Da imprese collegate   |                |                  |                   |
| C) - 15) - c) | Altri proventi da partecipazioni   |                |                  |                   |
| C) - 16)      | Altri proventi finanziari:   |                |                  |                   |
| C) - 16) - a) | Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                     |                |                  |                   |
| C) - 16) - b) | Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni |                |                  |                   |
| C) - 16) - c) | Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni |                |                  |                   |
| C) - 16) - d) | Proventi diversi dai precedenti  |                |                  |                   |
| C) - 17)      | Interessi ed altri oneri finanziari:   |                |                  |                   |
| C) - 17) - a) | Da imprese controllate   |                |                  |                   |
| C) - 17) - b) | Da imprese collegate   |                |                  |                   |
| C) - 17) - c) | Altri interessi ed oneri   |                |                  |                   |
|               | Totale (15+16-17)  |                |                  |                   |
| D)            | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                  |                |                  |                   |
| D) - 18)      | Rivalutazioni:   |                |                  |                   |
| D) - 18) - a) | Di partecipazioni  |                |                  |                   |
| D) - 18) - b) | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni           |                |                  |                   |
| D) - 18) - c) | Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni |                |                  |                   |
| D) - 19)      | Svalutazioni:  |                |                  |                   |
| D) - 19) - a) | Di partecipazioni  |                |                  |                   |
| D) - 19) - b) | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni           |                |                  |                   |
| D) - 19) - c) | Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni |                |                  |                   |
|               | Totale delle rettifiche (18-19)  |                |                  |                   |

IL PRESIDENTE  
DI INCASSA



| codice        | descrizione                          | esercizio<br>x | esercizio<br>x+1 | variazione<br>+/- |
|---------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| E)            | PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI       |                |                  |                   |
| E) - 20)      | <i>Proventi:</i>                     |                |                  |                   |
| E) - 20) - a) | Plusvalenze                          |                |                  |                   |
| E) - 20) - b) | Soppravvenienze attive               |                |                  |                   |
| E) - 20) - c) | Diversi                              |                |                  |                   |
| E) - 21)      | <i>Oneri:</i>                        |                |                  |                   |
| E) - 21) - a) | Minusvalenze                         |                |                  |                   |
| E) - 21) - b) | Soppravvenienze passive              |                |                  |                   |
| E) - 21) - c) | Diversi                              |                |                  |                   |
|               | Totale partite straordinarie (20-21) |                |                  |                   |
|               | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE        |                |                  |                   |
| F)            | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO               |                |                  |                   |
|               | AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO         |                |                  |                   |



DELLA  
ADUNANZA



## STATO PATRIMONIALE DI ESERCIZIO

| codice             | descrizione   | esercizio<br>x | esercizio<br>x+1 | variazione<br>+/- |
|--------------------|---|----------------|------------------|-------------------|
|                    | <b>ATTIVO</b>   |                |                  |                   |
| B)                 | <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                   |                |                  |                   |
| B) - I.            | <i>Immobilizzazioni immateriali</i>                       |                |                  |                   |
| B) - I - 1)        | Costi di impianto e di ampliamento                        |                |                  |                   |
| B) - I - 2)        | Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità             |                |                  |                   |
| B) - I - 3)        | Diritti di brev. Ind. e di ut.ne delle opere dell'ingegno |                |                  |                   |
| B) - I - 4)        | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili             |                |                  |                   |
| B) - I - 5)        | Avviamento  |                |                  |                   |
| B) - I - 6)        | Immobilizzazioni in corso e acconti                       |                |                  |                   |
| B) - I - 7)        | Altre   |                |                  |                   |
|                    | Totale  |                |                  |                   |
| B) - II            | <i>Immobilizzazioni materiali</i>                         |                |                  |                   |
| B) - II - 1)       | Terreni e fabbricati                                      |                |                  |                   |
| B) - II - 2)       | Impianti e macchinario                                    |                |                  |                   |
| B) - II - 3)       | Attrezzature industriali e commerciali                    |                |                  |                   |
| B) - II - 4)       | Altri beni  |                |                  |                   |
| B) - II - 5)       | Immobilizzazioni in corso e acconti                       |                |                  |                   |
|                    | Totale  |                |                  |                   |
| B) - III           | <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>                       |                |                  |                   |
| B) - III - 1)      | Partecipazioni in:  |                |                  |                   |
| B) - III - 1) - a) | imprese controllate                                       |                |                  |                   |
| B) - III - 1) - b) | imprese collegate   |                |                  |                   |
| B) - III - 1) - d) | altre imprese   |                |                  |                   |
| B) - III - 2)      | Crediti   |                |                  |                   |
| B) - III - 2) - a) | verso imprese controllate                                 |                |                  |                   |
| B) - III - 2) - b) | verso imprese collegate                                   |                |                  |                   |
| B) - III - 2) - d) | verso altri   |                |                  |                   |
| B) - III - 3)      | Altri titoli  |                |                  |                   |
|                    | Totale immobilizzazioni (B)                               |                |                  |                   |
|                    | <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                  |                |                  |                   |
| I) - II            | <i>Crediti</i>  |                |                  |                   |
| I) - II - 1)       | Verso contribuenti  |                |                  |                   |
| I) - II - 2)       | Verso imprese controllate                                 |                |                  |                   |
| I) - II - 3)       | Verso imprese collegate                                   |                |                  |                   |
| I) - II - 5)       | Verso altri:  |                |                  |                   |
| I) - II - 5) - a)  | verso locatari  |                |                  |                   |
| I) - II - 5) - b)  | verso beneficiari di prestazioni istituzionali            |                |                  |                   |
| I) - II - 5) - c)  | verso banche  |                |                  |                   |
| I) - II - 5) - d)  | verso lo Stato  |                |                  |                   |
| I) - II - 5) - e)  | diversi   |                |                  |                   |

BILANCIO  
 DI  
 CASSA

| Codici        | Descrizione  | Esercizio<br>x | Esercizio<br>x+1 | Variazione<br>+/- |
|---------------|--|----------------|------------------|-------------------|
|               | Totale   |                |                  |                   |
| C) - III      | <i>Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i> |                |                  |                   |
| C) - III - 1) | Partecipazioni in imprese controllate                              |                |                  |                   |
| C) - III - 2) | Partecipazioni in imprese collegate                                |                |                  |                   |
| C) - III - 4) | Altre partecipazioni   |                |                  |                   |
| C) - III - 6) | Altri titoli   |                |                  |                   |
|               | Totale   |                |                  |                   |
| C) - IV       | <i>Disponibilità liquide</i>                                       |                |                  |                   |
| C) - IV - 1)  | Depositi bancari e postali   |                |                  |                   |
| C) - IV - 2)  | Assegni  |                |                  |                   |
| C) - IV - 3)  | Danaro e valori in cassa   |                |                  |                   |
|               | Totale   |                |                  |                   |
|               | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                |                |                  |                   |
| D)            | RATEI E RISCONTI   |                |                  |                   |
|               | TOTALE ATTIVO  |                |                  |                   |
|               | CONTI D'ORDINE   |                |                  |                   |
|               | Beni di terzi presso l'Ente  |                |                  |                   |
|               | Beni dell'Ente presso terzi  |                |                  |                   |
|               | Impegni  |                |                  |                   |
|               | Rischi   |                |                  |                   |
|               | <b>PASSIVO</b>   |                |                  |                   |
| A)            | PATRIMONIO NETTO   |                |                  |                   |
| A) - III      | <i>Riserve di rivalutazione</i>                                    |                |                  |                   |
| A) - IV       | <i>Riserva legale</i>  |                |                  |                   |
| A) - VI       | <i>Riserve statutarie</i>  |                |                  |                   |
| A) - VII      | <i>Altre riserve</i>   |                |                  |                   |
| A) - VIII     | <i>Avanzi (disavanzi) dell'esercizio portati a nuovo</i>           |                |                  |                   |
| A) - IX       | <i>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>                           |                |                  |                   |
|               | Totale   |                |                  |                   |

| codice        | descrizione   | esercizio<br>x | esercizio<br>x+1 | variazione<br>+/- |
|---------------|---|----------------|------------------|-------------------|
| B)            | FONDI PER RISCHI ED ONERI   |                |                  |                   |
| B) - 1)       | <i>Per trattamento di quiescenza e obblighi simili</i>            |                |                  |                   |
| B) - 2)       | <i>Per imposte</i>  |                |                  |                   |
| B) - 3)       | <i>Altri:</i>   |                |                  |                   |
| B) - 3) - a)  | Fondo riserva tecnica   |                |                  |                   |
|               | Totale  |                |                  |                   |
| C)            | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO                |                |                  |                   |
| D)            | DEBITI  |                |                  |                   |
| D) -          | <i>Debiti verso banche</i>  |                |                  |                   |
| D) - 4)       | <i>Debiti verso altri finanziatori</i>                            |                |                  |                   |
| D) - 5)       | <i>Acconti</i>  |                |                  |                   |
| D) - 6)       | <i>Debiti verso fornitori</i>                                     |                |                  |                   |
| D) - 7)       | <i>Debiti rappresentati da titoli di credito</i>                  |                |                  |                   |
| D) - 8)       | <i>Debiti verso imprese controllate</i>                           |                |                  |                   |
| D) - 9)       | <i>Debiti verso imprese collegate</i>                             |                |                  |                   |
| D) - 11)      | <i>Debiti tributari</i>   |                |                  |                   |
| D) - 12)      | <i>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i> |                |                  |                   |
| D) - 13)      | <i>Altri debiti</i>   |                |                  |                   |
| D) - 13) - a) | Verso locatari  |                |                  |                   |
| D) - 13) - b) | Verso beneficiari di prestazioni istituzionali                    |                |                  |                   |
| D) - 13) - c) | Diversi   |                |                  |                   |
|               | Totale  |                |                  |                   |
| E)            | RATEI E RISCONTI  |                |                  |                   |
|               | TOTALE PASSIVO  |                |                  |                   |